



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



Dossier sui disegni di legge

DDL NN. 370 - 248 - 301

“Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”

Documento n. 13 - 2023

XVIII Legislatura
Novembre 2023



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:

tel.: 091 705-4752 - fax 091 705-4333

E-mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente dossier realizzato dal Servizio Studi intende costituire un approfondimento delle tematiche poste dal disegno di legge di iniziativa parlamentare all'esame della VI Commissione legislativa allo scopo di introdurre forme di sostegno a favore del caregiver familiare.

Consta di una scheda di sintesi che illustra l'oggetto del provvedimento e le motivazioni dell'iniziativa e contiene elementi per l'istruttoria legislativa, con particolare riferimento a riparto di competenze tra Stato e Regione nonché di una scheda di lettura che analizza i singoli articoli proposti.

Il lavoro è corredato da un'appendice normativa con i provvedimenti legislativi di maggiore interesse in materia.

INDICE

STRUTTURA ED OGGETTO	6
RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE	7
E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE.....	7
NORMATIVA DI INTERESSE.....	9
NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITÀ.....	10

DATI IDENTIFICATIVI

DISEGNO DI LEGGE	370-248-301
Titolo	<i>Norme per il riconoscimento del caregiver familiare</i>
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Socio-assistenziale
Numero di articoli	12
Commissione competente	VI

STRUTTURA ED OGGETTO

Il disegno di legge è il frutto della rielaborazione, del coordinamento e della integrazione, da parte della Commissione legislativa permanente 'Salute, Servizi sociali e Sanitari', di tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, ai sensi del comma 1, articolo 64, R.I.

Si tratta, in particolare del disegno di legge n. 301 "Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare", presentato dall'onorevole Lombardo Giuseppe Geremia il 23 febbraio 2023, trasmesso alla Commissione l'1 marzo 2023; del disegno di legge n. 248 "Riconoscimento della figura del *Caregiver*" presentato dagli onorevoli Gennuso e Vitrano il 3 gennaio 2023. trasmesso alla Commissione l'11 gennaio 2023 e del disegno di legge n. 370 "Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare", presentato dagli onorevoli Venezia, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Saverino e Spada il 17 aprile 2023, trasmesso alla Commissione il 27 aprile 2023.

Nella seduta n. 36 del 19 settembre 2023, la Commissione ha deciso di abbinare, *rationae materiae*, i tre disegni di legge e di individuare il ddl n. 301 quale testo-base.

Nella seduta n. 38 del 3 ottobre 2023 la Commissione ha deliberato di iniziare la discussione del disegno di legge così come rielaborato, coordinato e integrato.

RISPETTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE STATUTARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE DEFINITE

Il disegno di legge in esame intende riconoscere a livello regionale la figura del caregiver familiare, la cui disciplina è stata introdotta per la prima volta con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha individuato il caregiver nella *“persona che assiste e si prende cura del coniuge, convivente dello stesso sesso, o di fatto, del familiare, entro il terzo grado, o affine, non autosufficiente per malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, che sia stato riconosciuto invalido perché bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)”*.

In merito alla competenza legislativa regionale, la materia disciplinata dal disegno di legge in esame riguarda **l'assistenza sociale, di competenza concorrente, ai sensi dell'art 17 lettera f) dello Statuto.**

Nell'ambito di tale competenza il disegno di legge riconosce il valore sociale dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità, favorendo la valorizzazione della figura e del ruolo del **caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale** degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

Si riconosce, altresì, la **promozione di percorsi formativi per il caregiver**, nell'ambito della competenza della formazione professionale, **al fine di favorire l'inserimento lavorativo dello stesso al termine dell'attività di assistenza svolta**. Tale previsione, di cui **all'articolo 7 del ddl** assume particolare rilievo, trattandosi di una misura volta a non disperdere l'esperienza maturata e consentire allo stesso tempo la reintegrazione nel mondo del lavoro da parte dello stesso caregiver.

Si rappresenta che tale istituto ha ottenuto interesse anche dalle Istituzioni europee come da ultimo la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, adottata sui principi di parità di genere e di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, in riaffermazione ed elaborazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Per completezza espositiva, si rassegna che **sia alla Camera che al Senato sono state presentate una pluralità di proposte di legge** finalizzate al riconoscimento e al sostegno del *caregiver* familiare, in cui si inserisce l'attribuzione al familiare impegnato nell'assistenza di una tutela previdenziale e di agevolazioni fiscali, ed il riconoscimento al *caregiver* lavoratore del diritto di rimodulare l'orario di lavoro esterno e di scegliere, con preferenza, la sede più vicina alla casa del familiare assistito e l'accesso, per percorsi preferenziali, alle prestazioni sanitarie.

Si tratta di misure che la stessa Corte costituzionale nella pronuncia n. 202 del 2022 ha sollecitato al legislatore statale, affinché la rete sociale sia rinsaldata attraverso la individuazione dei più idonei strumenti e delle più adeguate modalità di fruizione delle prestazioni in esame.

In merito ai profili finanziari la richiamata legge di bilancio 2018 per la prima volta ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un **Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020**, da ripartire alle Regioni per il sostegno di interventi volti a riconoscere il valore sociale ed economico di tale attività di cura non professionale. Proprio in attuazione dell'articolo 1, comma 254 della legge n. 205 del 2017 sono stati emanati decreti ministeriali per l'individuazione dei criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. **Da ultimo il fondo è stato rifinanziato per gli anni 2022-2024 con il DM 17 ottobre 2022 le cui risorse sono destinate alle regioni**, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al *caregiver* familiare dando priorità:

a) ai *caregiver* di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto;

b) ai *caregiver* di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del *caregiver* con la persona assistita.

NORMATIVA DI INTERESSE

Attualmente sono all'esame del Parlamento nazionale le proposte di legge (S. 890, S. 853, S. 555 e S. 1461) che prevedono la contribuzione figurativa per i periodi di lavoro di assistenza e cura svolto in qualità di *caregiver*, al fine di riconoscere una tutela previdenziale.

Tra le regioni che hanno disciplinato la materia:

- Friuli-Venezia Giulia L.R. 24-2-2023 n. 8

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.

- Lombardia L.R. 30-11-2022 n. 23

Caregiver familiare.

NOTE DESCRITTIVE DEL TESTO E PROFILI DI CRITICITÀ

Art. 1.

Principi e finalità

L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge individuando al secondo comma i soggetti che, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono all'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Art. 2.

Caregiver familiare

Il comma 1 richiama la definizione di caregiver dettata dalla legge n. 205 del 2017. I commi da 2 a 7 contengono la disciplina e le funzioni del caregiver la cui attività viene considerata nell'ambito del piano assistenziale individuale del soggetto da assistere.

Non si tratta di una modalità di sostituzione dell'assistenza sanitaria ma l'attività del caregiver si affianca, arricchendo, in virtù del principio solidaristico, alla cura dell'assistito.

Art. 3.

Compiti della Regione

L'articolo 3 individua i compiti della Regione, ai fini dell'inserimento del caregiver all'interno della rete di cura e del welfare locale.

Si assegna alla Regione il compito di promuovere iniziative volte a favorire la posizione del soggetto che si prende cura del proprio assistito e di programmare l'aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari.

N.B. Alla lettera b) comma 2) a seguito delle audizioni svolte in Commissione è stato fatto notare che oltre alle iniziative con le rappresentanze datoriali del caregiver lavoratore, sarebbe necessario introdurre anche gli ordini professionali.

Art. 4.

Compiti dei Comuni

L'articolo prevede che i comuni mediante i servizi sociali si attivino al fine di svolgere un'assistenza qualificata di supporto al caregiver per guidare la attività a favore dell'assistito

Art. 5.

Compiti delle ASP

L'articolo declina i compiti delle ASP al fine di inserire il caregiver all'interno del percorso di cura della persona assistita. Le ASP nell'ambito della propria programmazione devono assicurare interventi anche di emergenza per garantire le cure primarie per le diverse patologie da assistere.

Ogni ASP deve individuare un soggetto responsabile del coordinamento delle azioni di supporto al caregiver.

Il comma 4 solleva qualche perplessità in merito alle finalità del censimento e monitoraggio delle attività dei caregiver e alla relativa compatibilità con la tutela dei dati sensibili e della privacy dei soggetti coinvolti.

In sede di attività istruttoria è stata avanzata una diversa formulazione dello stesso al fine di comprendere le finalità del monitoraggio.

Art. 6.

Rete di sostegno al caregiver familiare

La norma individua la rete di sostegno al caregiver, costituita dal sistema integrato dei servizi sanitari e socio sanitari di cui alla legge sul riordino del Servizio sanitario regionale (l.r. 5/2009) e dalle iniziative di solidarietà promosse dai privati e dagli enti del Terzo settore. Al comma 2 sono elencati i soggetti che fanno parte della rete.

Art. 7.

Riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo del caregiver familiare

L'articolo riconosce percorsi formativi a favore del caregiver, ai sensi della legge regionale sulla formazione professionale, garantendo crediti formativi a beneficio di coloro, anche studenti, che abbiano prestato la propria attività di assistenza e cura nella qualità di caregiver familiare. La norma dispone che il riconoscimento dei percorsi formativi sia volto "anche al fine di favorirne l'accesso ovvero il reinserimento lavorativo": andrebbe pertanto chiarita meglio la finalità della disposizione, se cioè tali riconoscimenti possano essere volti anche ad altri scopi diversi dall'accesso al mercato del lavoro, ovvero i percorsi formativi siano mirati solo all'inserimento lavorativo del caregiver.

Art. 8.

Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento del Terzo settore

Con l'articolo in esame si autorizzano forme di collaborazione con gli enti del Terzo settore al fine di assistere il percorso dei caregiver.

La Regione promuove azioni di sensibilizzazione e iniziative di informazione anche attraverso la pubblicazione di bandi rivolti agli enti del Terzo settore.

Art. 9.

Clausola valutativa

Il comma 1 affidando in via generica all'ARS il compito di verificare e valutare l'attuazione della legge risulta generico nella formulazione. Si suggerisce di unificare i contenuti dei primi due commi, nonché dell'ultimo periodo del comma 3, individuando la Commissione legislativa competente cui l'Assessore regionale alla Famiglia debba rendere la relazione sullo stato di attuazione della legge e demandando la procedura al Regolamento interno dell'ARS.

NOTA

I commi 2 e 3 nel prevedere la pubblicità dei dati inerenti l'attività del caregiver appare in contrasto con il principio della tutela dei dati sensibili.

Si suggerisce la riscrittura degli stessi, facendo salvo il trattamento dei dati, giusta Regolamento UE 2016/679.

Art. 10.

Norma finanziaria

La norma quantifica gli oneri finanziari in 500 migliaia di euro per ogni esercizio 2023-2025.